

Alla c.a. dei sig.ri
CLIENTI dello Studio De Marco

Roma, lì 11 febbraio 2019

Oggetto: novità introdotte dal 1° gennaio 2019 per il regime forfettario.

Uno dei punti chiave della Legge di Bilancio per il 2019 è l'ampliamento della c.d. **"flat tax" per le partite Iva.**

Il nuovo modello di imposizione agevolata sui redditi di imprenditori e liberi professionisti prevede, infatti, l'applicazione di **due regimi fiscali**: uno forfettario (*in funzione dal 1° gennaio 2019*) e uno analitico (*operativo dal 2020*).

Il **regime forfettario** è riservato ai contribuenti che nell'anno precedente non hanno superato la soglia di 65mila euro di ricavi o compensi e prevede l'applicazione di una **imposta sostitutiva proporzionale del 15%** (*ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività*).

Il **regime analitico** è riservato ai contribuenti che nell'anno precedente hanno conseguito ricavi o compensi superiori a 65mila euro ma non a 100mila. In questo caso è prevista una **imposta sostitutiva proporzionale del 20%**.

Ove, invece, il contribuente superi la soglia dei 100mila euro ricade nel **regime ordinario** delle partite Iva, i cui redditi confluiscono poi nell'Irpef dei titolari, tassati all'aliquota marginale.

Il regime forfettario è stato riformato dalla Legge di Bilancio 2019 (*Legge n. 145 del 30/12/2018*) che ha previsto, oltre ad un'unica soglia di accesso pari a 65mila euro di componenti positivi di reddito, l'eliminazione delle altre condizioni precedentemente previste per l'accesso.

Si ricorda che, in generale, dal 2016 il regime forfettario è rimasto l'unica alternativa al regime ordinario per le persone fisiche che svolgono o iniziano un'attività d'impresa, arte o professione e che possiedono determinati requisiti. Attenzione però: solo il regime dei minimi resta in vigore fino alla scadenza naturale (*termine del quinquennio o raggiungimento del 35° anno d'età*) per coloro che hanno iniziato l'attività entro il 31 dicembre 2015 o lo applicavano già da prima.

Come è facile intuire l'impatto di tale cambiamento normativo è rilevante soprattutto nell'ambito delle professioni ove si consideri che un professionista su due consegue compensi sotto i 30.000 euro annui, mentre, in relazione alla nuova soglia di accesso al regime forfettario, si rappresenta che, sulla base dei dati comunicati alle rispettive casse di previdenza, i professionisti che dichiarano più di 65.000 euro di compensi annui sono: il 19,6% degli avvocati, il 9,1% dei geometri, il 44% dei commercialisti, il 10,01% degli agronomi, attuari, chimici e geologi, il 4% dei biologi, il 34,5% dei consulenti del lavoro.

La presente nota informativa analizza le principali novità in materia di regime forfettario a cui dovranno far riferimento i contribuenti titolari di partita Iva.

INDICE

1. **Requisiti di accesso e cause di esclusione**
 - 1.1 **Requisiti di accesso**
 - 1.2 **Cause di esclusione dal regime**
 - 1.3 **Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate**
2. **Modalità di accesso al regime forfettario**
 - 2.1 **Regime forfettario ed agevolazioni contributive**
 - 2.2 **Possibilità ed obbligo di uscita dal regime forfettario**
 - 2.3 **Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate**
3. **Determinazione del reddito imponibile e dell’imposta sostitutiva**
 - 3.1 **Determinazione del reddito imponibile**
 - 3.2 **L’imposta sostitutiva**
 - 3.3 **Maggiori vantaggi per chi inizia una nuova attività (*start-up*)**
4. **Semplificazioni ed adempimenti contabili e fiscali**
 - 4.1 **Semplificazioni ed adempimenti ai fini IVA**
 - 4.2 **Semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito**
 - 4.3 **Semplificazioni per i datori di lavoro in regime forfettario**
 - 4.4 **Regime forfettario e dizioni da esporre in fattura**
 - 4.5 **Regime forfettario ed imposta di bollo**
 - 4.6 **Passaggio al regime forfettario ed IVA**
5. **Esempi di determinazione del reddito imponibile ed applicazione dell’imposta sostitutiva**
 - 5.1 **Esempio: professionista**
 - 5.2 **Esempio: agente di commercio**
 - 5.3 **Esempio: commerciante al dettaglio**
6. **Scelta tra regime forfettario e regime ordinario**
7. **Conclusioni**

1. Requisiti di accesso e cause di esclusione

1.1 Requisiti di accesso al regime

Possono accedere al regime forfettario **sia** i contribuenti che iniziano una nuova un'attività di impresa, arte o professione e che presumono di conseguire ricavi o compensi non superiori a 65.000 euro (*ragguagliati ad anno*) **sia** coloro che hanno già avviato un'attività purché abbiano conseguito nell'anno precedente ricavi o compensi inferiori alla soglia dei 65.000 euro. Se si esercitano più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate (*allegato 2 della Legge n. 145 del 2018*), considerato che dal 2019 la soglia di ricavi è stata parificata per tutte le attività ad Euro 65.000.

Dal 2019 sono cambiati i requisiti per accedere al regime forfettario oltre che le cause di esclusione. La modifica è frutto di quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2019. In particolare con riferimento ai requisiti, la **versione precedente del regime forfettario**, ossia prima delle modifiche, prevedeva che potevano operare nel regime i soggetti che (*congiuntamente*) nell'anno precedente:

- a) avessero conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (*ragguagliati all'anno nel caso di attività iniziata in corso di anno*), diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l'attività esercitata;
- b) avessero sostenuto spese complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l'esecuzione di specifici progetti;
- c) il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, non superasse, alla data di chiusura dell'esercizio, i 20.000 euro;
- d) non conseguissero eventuali redditi da lavoro dipendente o pensione o assimilati in misura superiore a 30.000 euro.

1.2 Cause di esclusione dal regime

Sulla base delle disposizioni attualmente vigenti non possono avvalersi del regime forfettario:

- ✓ i soggetti che si avvalgono di **regimi speciali ai fini Iva** o di regimi forfettari di determinazione del reddito;
- ✓ i **soggetti non residenti**, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell'Unione europea, o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicurino un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto;
- ✓ i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di **cessione di fabbricati** o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di **mezzi di trasporto nuovi**;
- ✓ i soggetti che partecipano contemporaneamente a **società** di persone, **associazioni professionali** o imprese familiari, o che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa arti o professioni;
- ✓ le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro.

In relazione alle ultime due cause di preclusione del regime forfettario sopra menzionate si ritiene opportuno soffermarci su alcune novità introdotte dal legislatore.

Detenzione di partecipazioni in società a responsabilità limitata

Una delle novità introdotte dall'art. 1, comma 19, della Legge n. 145/2018 è costituita dalla previsione di **nuove cause di esclusione** per l'applicazione del regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014. In particolare, alla lett. d) della citata disposizione normativa, che riprende il contenuto della lett. d) co. 57 della Legge 190/2014 e lo integra, viene previsto che non possono applicare il regime forfettario i soggetti che svolgono attività d'impresa, arte o professione *"che partecipano,*

contemporaneamente all'esercizio dell'attività, a società di persone, ad associazioni o a imprese familiari, di cui all'art. 5 del TUIR, ovvero detengono il controllo diretto o indiretto, di società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, che esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni".

Mentre la lett. e) del co. 19, art. 1, della Legge n. 145/2018, pone quale causa di esclusione *"lo svolgimento dell'attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d'imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili"*.

I dubbi su tali cause di esclusione sono molteplici. In questa sede, dedicando la nostra attenzione alla prima condizione, ossia alla detenzione di partecipazioni di controllo diretto o indiretto di quote di S.r.l., emerge sin da subito la totale assenza di un riferimento normativo preciso e puntuale utile ad individuare la prima parte della condizione, così come è del tutto assente un riferimento temporale, al quale fare affidamento per stabilire la possibilità o meno di applicare il regime forfettario.

Su tale ultimo aspetto, ossia il dato temporale di riferimento, l'Agenzia delle Entrate, nel corso di uno degli incontri con la stampa specializzata ha chiarito che la condizione di controllo diretto o indiretto della S.r.l. non deve sussistere al momento dell'accesso al regime forfettario.

In particolare, l'Agenzia ha ritenuto che *"la causa inibente debba cessare di esistere prima dell'inizio del periodo d'imposta di applicazione del regime agevolato, in quanto la previsione normativa, come formulata, non ammette l'esercizio di attività d'impresa, arti e professioni e la contemporanea partecipazione ad associazioni o a imprese familiari di cui all'articolo 5 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d'impresa, arti o professioni"*.

Tale impostazione, coerente con le modalità di verifica delle cause di esclusione al momento dell'accesso al regime, è del tutto difforme a quanto stabilito dalla stessa Agenzia delle entrate con la Circolare 10/E/2016 par 2.3 (*seppur con riferimento alle S.r.l. trasparenti e alle società di persone*), secondo la quale *"se la partecipazione viene ceduta nel corso del periodo d'imposta nel quale si intende applicare il regime di favore, la causa di esclusione non opera, perché lo stesso soggetto non sarà titolare anche del reddito di partecipazione, che sarà imputato al titolare della medesima alla data di chiusura dell'esercizio. Inoltre, la causa di esclusione in parola non opera anche quando, in corso di applicazione del regime forfettario, il contribuente eredita una partecipazione societaria che viene ceduta entro la fine dell'esercizio, poiché, anche in tal caso non ricorre l'assoggettamento a due diversi regimi di tassazione di redditi appartenenti alla stessa categoria"*.

Pertanto l'indicazione fornita dall'Agenzia delle Entrate, sebbene sia in linea con quanto indicato dalla norma, dal punto di vista pratico e gestionale però, soprattutto in questo primo anno di introduzione del "paletto quote" è fin troppo ferrea visto che per "liberarsi" dal possesso di una partecipazione occorrono tempi tecnici impossibili da rispettare tenuto conto che la legge di Bilancio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 30/12/2018!

In sintesi si rappresenta che se il contribuente acquista le quote di una società a responsabilità limitata nel corso dell'anno in cui applica il regime forfettario, esce dal regime di favore a partire dal periodo d'imposta successivo e infine nel caso di partecipazione di controllo (*diretto o indiretto*) in una S.r.l. che svolge un'attività non riconducibile a quella che si intende svolgere con il regime forfettario, se la partecipazione non viene (*o non è stata*) dismessa prima dell'ingresso nel regime in commento, lo stesso è applicabile, in quanto non presente la causa ostativa, per mancanza della riconduzione della medesima attività.

Nel *question time* parlamentare si è affrontato la questione delle quote di S.r.l. e si è risposto che il paletto di cui al co. 19 lett. d) specifica che nel caso di controllo di quote di S.r.l. l'esclusione opera solo se l'attività svolta dal forfettario sia direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dalla S.r.l. La risposta in Commissione Finanze è stata che per verificare se l'attività svolta dal forfettario sia direttamente o indirettamente riconducibile a quella svolta dalla srl si deve fare riferimento all'attività realmente esercitata dai due soggetti e non *sic et simpliciter* sulla base di una verifica con i codici ATECO.

Prevalenza dei rapporti con gli ex datori di lavoro

Come si ricordava la lett. e) del co. 19, art. 1 Legge n. 145/2018, pone quale causa di esclusione *“lo svolgimento dell’attività prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in essere o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta o nei confronti di soggetti agli stessi direttamente o indirettamente riconducibili”*.

Evidentemente la norma è strutturata per evitare il proliferare delle false partite Iva ovvero rapporti di lavoro subordinato trasformato in partite Iva al solo scopo di perseguire un risparmio d’imposta. L’Agenzia delle Entrate all’ultimo incontro con la stampa specializzata sottolinea che i parametri di riferimento per il calcolo della prevalenza sono i ricavi e i compensi percepiti e possiamo ragionevolmente intendere che la causa ostativa sorga qualora il forfettario abbia un fatturato formato al 51% da compensi/ricavi realizzati nei confronti di tali soggetti.

Nel *question time* parlamentare si è affrontato la questione praticanti e la risposta è stata che i praticanti possono usufruire del regime forfettario dopo l’iscrizione all’ordine professionale poiché non rientrano nella casistica delle false partite Iva.

1.3 Chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate, in occasione del primo Forum con la stampa specializzata dello scorso 23 gennaio ha fornito alcuni chiarimenti relativi al regime dei forfettari, così come modificato dalla Legge di Bilancio, applicabile dal 2019.

In merito alle soglie di accesso sono stati chiariti due punti in particolare:

- a) si applicano i nuovi limiti (65.000 euro) ai risultati del periodo 2018 (*per cassa o competenza, secondo il regime adottato*). Si applicano, dunque, i chiarimenti già forniti con circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E/2016;
- b) nella verifica del mancato superamento della soglia vanno inclusi i proventi fuori campo Iva, quali i diritti d’autore. Infatti, l’articolo 53, comma 2, lett. b), D.P.R. 917/1986 considera, tra l’altro, redditi di lavoro autonomo *“... i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali”*.

2. Modalità di accesso al regime forfettario

Il regime forfettario è il **regime naturale** per le persone fisiche che esercitano un'attività d'impresa/lavoro autonomo e che possiedono determinati requisiti.

Pertanto i soggetti in attività vi accedono **senza effettuare alcuna comunicazione**, né preventiva né successiva. Unica comunicazione da effettuare è l'indicazione al quadro VA del Modello IVA (*rigo VA14 del Modello IVA 2019 relativo all'anno solare 2018*) relativa al fatto che il modello IVA che si sta predisponendo è l'ultimo prima del passaggio al regime forfettario che, come detto, non prevede l'applicazione dell'IVA e conseguentemente non prevede tutti gli adempimenti connessi al tributo tra cui la dichiarazione annuale.

Per i contribuenti che iniziano l'attività, invece, e che presumono di rispettare le condizioni previste per l'applicazione del regime vi è l'obbligo di darne comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (*modello AA9/12*). Questa comunicazione non ha valore di opzione, trattandosi di un regime naturale, ma è richiesta unicamente ai fini anagrafici. L'omessa indicazione nella dichiarazione di inizio attività dell'intenzione di applicare il regime forfettario non preclude, quindi, l'accesso al regime medesimo, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

L'attestazione della sussistenza del requisito per l'accesso al regime e dell'assenza della cause ostative va fatta in sede di dichiarazione annuale dei redditi (*per il periodo d'imposta 2018 barrando i campi 1 e 2 del rigo LM21 del Modello Redditi PF 2019*).

2.1 Regime forfettario ed agevolazioni contributive

L'applicazione del regime permette anche l'ottenimento di un'agevolazione contributiva. Si tratta di un'agevolazione valida esclusivamente per i soggetti tenuti all'iscrizione alla gestione IVS Artigiani e Commercianti dell'Inps. Nello specifico i soggetti beneficiari sono esclusivamente le ditte individuali che esercitano attività commerciale. Quindi, i professionisti, di qualsiasi genere, ne sono esclusi.

L'agevolazione contributiva consiste in una **riduzione del 35% dei contributi previdenziali** dovuti annualmente. Al fine di fruire dell'agevolazione contributiva è necessario effettuare una specifica comunicazione telematica. In particolare:

- ✓ i soggetti che intraprendono l'esercizio di una nuova attività aderendo al regime agevolato dovranno presentare la domanda in via telematica. Tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti tempestivamente dalla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla Gestione Inps;
- ✓ i soggetti già in attività la dovranno, a pena di decadenza, presentare entro il 28 febbraio di ciascun anno la domanda tramite il cassetto previdenziale artigiani commercianti disponibile sul sito dell'Inps.

Nel caso in cui la dichiarazione sia presentata oltre il termine stabilito, l'accesso al regime contributivo agevolato potrà avvenire a decorrere dall'anno successivo, presentando nuovamente la dichiarazione stessa entro il termine stabilito, ferma restando la permanenza delle condizioni di accesso al regime forfettario.

Il contribuente che fuoriesce dal regime forfettario e che applicava il regime contributivo agevolato, dovrà comunicare all'INPS la propria rinuncia al regime stesso e dovrà farlo entro il 28 febbraio dell'anno successivo alla perdita dei requisiti fiscali. In tal caso, il regime contributivo ordinario sarà ripristinato con decorrenza 1° gennaio del medesimo anno. Le comunicazioni che perverranno dopo il 1° marzo di ogni anno determineranno, invece, il ripristino del regime contributivo ordinario con decorrenza 1° gennaio dell'anno successivo. La tempistica è stata fissata in tal modo, poiché *"si è rilevato che spesso i contribuenti non sono in grado di stabilire, entro il 31 dicembre di ciascun anno, l'eventuale perdita dei requisiti intervenuta nel corso dell'anno medesimo, la quale comporta l'uscita dal regime fiscale a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo"*.

Così, ad esempio, un contribuente che nel 2018 usufruiva del regime forfettario e che applicava il regime contributivo agevolato e che dal 1° gennaio 2019 dovesse fuoriuscire dal forfettario, dovrà presentare all'INPS domanda di revoca del regime contributivo agevolato entro il 28 febbraio 2019 con ripristino della contribuzione ordinaria a decorrere dal 1° gennaio 2019. Lo stesso dicasi nel caso in cui, il contribuente, abbia deciso, per scelta, di uscire, con decorrenza 1° gennaio 2019, dal regime forfettario.

2.2 Possibilità ed obbligo di uscita dal regime forfettario

I contribuenti che potenzialmente possono applicare il regime forfettario hanno la possibilità di disapplicarlo, ovvero di fuoriuscirne, optando per la determinazione delle imposte sul reddito e dell'imposta sul valore aggiunto nei modi ordinari.

L'opzione per il regime ordinario avviene tramite comportamento concludente, ma deve, in ogni caso, essere comunicata barrando l'apposito campo della dichiarazione annuale Iva da presentare successivamente alla scelta operata. L'omessa comunicazione in dichiarazione della volontà di applicare il regime ordinario non inficia l'opzione effettuata, ma è punibile con una sanzione amministrativa da 250 euro a 2.000 euro.

L'opzione per l'applicazione del regime ordinario è valida per almeno un triennio. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime ordinario, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Tuttavia i contribuenti potrebbero dover uscire dal regime forfettario per legge (*quindi obbligatoriamente*) quando:

- a) viene meno uno dei requisiti richiesti per l'accesso al regime stesso;
- b) si verifica una causa di esclusione.

In questi casi il regime cessa di essere applicato dall'anno successivo a quello in cui viene meno uno dei requisiti di accesso, ovvero si verifica una causa di esclusione. A differenza del regime dei minimi (*di cui al D.L. 98/2011*), **non è prevista la cessazione del regime in corso d'anno.**

Altra ipotesi di fuoriuscita dal regime forfettario è quella di un **accertamento definitivo** da parte dell'Amministrazione finanziaria in capo al contribuente stesso mediante il quale sia dimostrato il venir meno di una delle condizioni di accesso o l'esistenza di una delle cause di esclusione. Anche in questo caso il regime cessa dall'anno successivo a quello accertato.

2.3 Chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate

In occasione del *Forum* con la stampa specializzata del 23 gennaio scorso l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti anche in merito al passaggio di regime e alle opzioni.

Il contribuente, infatti, che pur possedendo i requisiti previsti per l'applicazione del regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del D.P.R. 600/1973, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18 del D.P.R. 600/1973 (*metodo del registrato = pagato*). L'Agenzia delle Entrate ha, inoltre, riferito che l'articolo 1 del D.P.R. 442/1997 consente la variazione dell'opzione e della revoca nel caso di modifica del relativo sistema in conseguenza di nuove disposizioni normative che hanno un notevole impatto sulle precedenti impostazioni di legge.

Con la Risoluzione n. 64/E/2018, è stato, infatti, stabilito che il contribuente che, pur possedendo i requisiti previsti per l'applicazione del regime forfettario di cui alla Legge n. 190/2014, abbia optato per i regimi di contabilità semplificata di cui all'articolo 18 del D.P.R. 600/1973, può passare al regime forfettario senza attendere il decorso di un triennio, anche qualora abbia scelto la particolare modalità di registrazione di cui al comma 5 del predetto articolo 18, in quanto trattasi di due regimi naturali propri dei contribuenti minori.

I chiarimenti forniti mediante i suddetti documenti di prassi valgono anche per valutare l'accesso al regime forfettario per il 2019 in capo ai soggetti che hanno applicato il regime semplificato nelle annualità precedenti.

Ultimo chiarimento che l'Agenzia delle Entrate ha effettuato nel *Forum* menzionato riguarda l'eventuale credito IVA che dovesse discendere dall'ultima dichiarazione IVA presentata dal contribuente prima del passaggio al forfettario. L'Amministrazione finanziaria ha esplicitato che il suddetto credito può essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell'art. 17 del D.lgs. n. 241/1991, ovvero chiesto a rimborso, con la conseguenza che anche l'acconto IVA versato a dicembre 2018, nei casi di passaggio al forfettario a decorrere dal 2019, potrà essere recuperato in tal modo.

3. Determinazione del reddito imponibile e dell'imposta sostitutiva

3.1 Determinazione del reddito imponibile

Il regime forfettario prescinde dalla determinazione del reddito in forma analitica (*componenti positivi di reddito meno componenti negativi di reddito*).

Il reddito imponibile è, infatti, determinato applicando ai ricavi e compensi percepiti il **coefficiente di redditività** previsto in funzione del codice ATECO, che contraddistingue l'attività svolta dal contribuente.

Nella seguente tabella sono riportati i coefficienti di redditività suddivisi in base alle diverse categorie di attività individuate in relazione ai codici ATECO 2007.

Gruppo di settore	Codice attività ATECO 2007	Coefficienti di redditività
Industrie alimentari e delle bevande	(10 – 11)	40%
Commercio all'ingrosso e al dettaglio	45 – (da 46.2 a 46.9) – (da 47.1 a 47.7) – 47.9	40%
Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande	47.81	40%
Commercio ambulante di altri prodotti	47.82 – 47.89	54%
Costruzioni e attività immobiliari	(41 – 42 – 43) – (68)	86%
Intermediari del commercio	46.1	62%
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione	(55 – 56)	40%
Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi	(64 – 65 – 66) – (69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75) – (85) – (86 – 87 – 88)	78%
Altre attività economiche	(01 – 02 – 03) – (05 – 06 – 07 – 08 – 09) – (12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33) – (35) – (36 – 37 – 38 – 39) – (49 – 50 – 51 – 52 – 53) – (58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63) – (77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82) – (84) – (90 – 91 – 92 – 93) – (94 – 95 – 96) – (97 – 98) – (99)	67%

È opportuno precisare che nel primo anno di attività i compensi vanno **ragguagliati ad anno**.

Se si effettuano più attività si deve porre attenzione a non superare il limite massimo di 65.000 euro considerata la somma del fatturato dei singoli codici ATECO.

Sintetizzando, è possibile riepilogare che:

- ✓ ai fini della determinazione del reddito imponibile **non assumono alcuna rilevanza le spese sostenute nel periodo**, siano esse inerenti o meno all'attività svolta dal contribuente. Le **uniche spese** che possono essere portate in deduzione sono i **contributi previdenziali** versati in ottemperanza a disposizioni di legge. Sulla base di quanto anzidetto, ne consegue che il contribuente potrà dedurre solo i contributi obbligatori versati per disposizione normativa e non anche quelli versati su base volontaria ad esempio ad un fondo pensione integrativo.

Con riferimento ai contributi obbligatori, nella Circolare n. 10/E/2016 è stato altresì precisato che qualora quelli versati siano superiori al reddito d'impresa o di lavoro autonomo determinato applicando i coefficienti di redditività, l'eccedenza può essere dedotta dal reddito complessivo, ai sensi dell'articolo 10 del DPR n. 917 del 1986 (*quale onere deducibile*). L'eventuale eccedenza dei contributi versati da un contribuente che applica il regime forfettario e che sia fiscalmente a carico può essere dedotta dal familiare cui questi è a carico.

- ✓ Il **computo dei ricavi avviene secondo il principio di cassa**: assumono rilevanza i ricavi o compensi effettivamente incassati nel corso del periodo d'imposta.

3.2 L'imposta sostitutiva

Sul reddito determinato con il coefficiente di redditività relativo all'attività, al netto dei contributi previdenziali versati, deve essere applicata **un'imposta sostitutiva pari al 15%**.

L'imposta del 15% è sostitutiva dell'imposta sui redditi (IRPEF), delle addizionali regionali e comunali all'IRPEF e, ove dovuta, dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP).

L'imposta sostitutiva deve essere versata tramite modello F24 (*anche mediante compensazione*) nei termini previsti per il versamento dell'acconto/saldo Irpef utilizzando i seguenti codici tributo (*Risoluzione 59/E/2015*): "1790" per la prima rata di acconto, "1791" per la seconda o unica rata di acconto e "1792" per il saldo.

Un'ulteriore ed importante novità riguarda il c.d. regime "super-forfettario", inaugurato con la citata Legge di bilancio 2019, precisamente nell'articolo 1, commi 17-22.

Questa misura agevolativa, infatti, permetterà agli imprenditori individuali e ai lavoratori autonomi che abbiano superato il limite di 65.000 euro, ma che rientrino nella soglia di 100.000 euro per quanto concerne ricavi o compensi, di applicare un'imposta sostitutiva dell'Irpef e dell'Irap avente un'aliquota pari al 20%. Tale regime entrerà in vigore a decorrere dall'1 gennaio 2020 e prenderà in considerazione i ricavi ed i compensi relativi al periodo d'imposta precedente a quello per il quale si presenterà la dichiarazione.

3.3 Maggiori vantaggi per chi inizia una nuova attività (*start-up*)

Se si rispettano determinati requisiti è possibile applicare **un'imposta sostitutiva più vantaggiosa: 5% per i primi 5 anni di attività**. Per poterne beneficiare è necessario che:

- ✓ il contribuente non abbia esercitato, nei 3 anni precedenti l'inizio dell'attività, attività artistica, professionale ovvero d'impresa, anche in forma associata o familiare;
- ✓ l'attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l'attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell'esercizio di arti o professioni;
- ✓ qualora venga proseguita un'attività svolta in precedenza da altro soggetto, l'ammontare dei relativi ricavi e compensi, realizzati nel periodo d'imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio, non sia superiore al limite che consente l'accesso al regime.

4. Semplificazioni ed adempimenti contabili e fiscali

Una delle semplificazioni più rilevanti per i contribuenti che beneficiano del regime forfettario è **l'esenzione dalla fatturazione elettronica generalizzata in vigore dal 1 gennaio 2019**.

In generale i soggetti che adottano il regime forfettario sono esonerati dal versamento dell'IVA, e di contro non hanno diritto al relativo diritto alla detrazione. Le fatture emesse, pertanto, non devono recare l'addebito di IVA e dovranno riportare nella fattura la seguente dicitura *“Operazione senza applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 1 comma 58 L. 190/2014”*. Nelle fatture di importo superiore ad euro 77,47 è necessario apporre la marca da bollo da euro 2. Sono esenti da bollo le fatture relative agli acquisti da assoggettare al *reverse charge*, per i quali il contribuente forfettario è debitore d'imposta.

Se durante il regime forfettario viene emessa fattura senza IVA e questa viene incassata l'anno successivo quando il contribuente applica il regime ordinario, tale fattura non deve essere integrata in quanto l'operazione si intende effettuata al momento di emissione della fattura. A chiarirlo è l'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 10/E/2016.

Si riepilogano di seguito le principali semplificazioni e adempimenti dei contribuenti forfettari.

4.1 Semplificazioni ed adempimenti ai fini Iva

I contribuenti che applicano il regime forfettario:

- ✓ non addebitano l'Iva in fattura ai propri clienti;
- ✓ non detraggono l'Iva assolta sugli acquisti;
- ✓ non liquidano l'Iva, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione Iva;
- ✓ non devono comunicare all'Agenzia delle Entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva, né quelle effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti *black list*;
- ✓ non hanno l'obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute;
- ✓ sono esonerati dall'obbligo della fatturazione elettronica.

ma hanno l'obbligo di:

- ✓ numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- ✓ certificare i corrispettivi;
- ✓ integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l'indicazione dell'aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell'imposta relativa.

4.2 Semplificazioni ai fini delle imposte sul reddito

I contribuenti che applicano il regime forfettario sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili, fermo restando l'obbligo di tenere e conservare i registri previsti da disposizioni diverse da quelle tributarie.

Ai contribuenti in regime forfettario **non si applicano gli studi di settore e i parametri**, sebbene siano tenuti a fornire, nella dichiarazione dei redditi, alcune informazioni relative all'attività svolta.

I contribuenti che applicano il regime forfettario, inoltre, **non operano le ritenute alla fonte**, pur essendo obbligati a indicare in dichiarazione il codice fiscale del soggetto a cui sono stati corrisposti emolumenti; **non subiscono le ritenute fiscali**, in ragione dell'esiguità della misura dell'imposta sostitutiva.

4.3 Semplificazioni per i datori di lavoro in regime forfettario

Diversamente da quanto previsto dalla previgente disciplina, non è più ritenuto motivo di esclusione dal regime agevolato l'aver sostenuto spese per un ammontare superiore complessivamente a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, per lavoratori dipendenti e collaboratori.

Tale modifica, che ha ampliato in questo modo la platea dei soggetti coinvolti, necessita di alcune valutazioni circa il comportamento che dovrà essere tenuto da quei datori di lavoro in regime forfettario che occupano personale dipendente. A tal proposito il comma 69 dell'art. 1 legge n. 190/2014, espressamente esclude i contribuenti forfettari dalla qualifica di sostituto d'imposta affermando che: *“Non sono tenuti a operare le ritenute alla fonte di cui al titolo III del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, e successive modificazioni; tuttavia, nella dichiarazione dei redditi, i medesimi*

contribuenti indicano il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali all'atto del pagamento degli stessi non è stata operata la ritenuta e l'ammontare dei redditi stessi". Con tale previsione il legislatore ha inteso specificare che il contribuente **forfettario, che eroga compensi** a soggetti per i quali è prevista l'applicazione della ritenuta, come nel caso dei lavoratori dipendenti, **non è tenuto ad operare e versare alcuna ritenuta fiscale, in quanto non assume la veste di sostituto d'imposta per espressa previsione normativa.**

Di conseguenza le eventuali buste paga riguardanti i lavoratori che prestino la loro attività alle dipendenze di datori di lavoro in regime forfettario, dovranno indicare le spettanze economiche del lavoratore, le ritenute previdenziali, ma non quelle fiscali.

Il datore di lavoro in regime forfettario ha, comunque, un determinato **obbligo informativo**: dovrà, infatti, riportare nella propria dichiarazione dei redditi il codice fiscale del soggetto percettore del compenso per il quale non è stata versata la ritenuta d'acconto e l'ammontare del compenso corrisposto (*quadro RS del modello Redditi*). In particolare dovranno essere compilati i righi RS371, RS372 e RS373, indicando, in colonna 1, il codice fiscale del percettore dei redditi per i quali non è stata operata la ritenuta e, in colonna 2, l'ammontare dei redditi stessi. Nel caso siano stati corrisposti più compensi o redditi, sarà necessario compilare un distinto rigo per ciascun soggetto percettore.

Un altro aspetto rilevante è quello relativo alla dichiarazione da rilasciare al lavoratore con i dati del reddito corrisposto anche se non tassato. In merito a tale fattispecie poiché la Certificazione Unica ha la funzione di certificare anche i dati assistenziali e previdenziali, i contribuenti che applicano il regime forfettario e hanno lavoratori subordinati sono tenuti a compilare la sezione relativa ai dati previdenziali e assistenziali e ad inviare la CU. Si ritiene, pertanto, che i contribuenti in regime forfettario dovranno **compilare la Certificazione Unica per la sola sezione relativa ai dati previdenziali ed assistenziali**, mentre non dovranno compilare ed inviare il modello 770. Al lavoratore, invece, sarà consegnata una semplice attestazione delle retribuzioni corrisposte (*come per i Colf*).

4.4 Regime forfettario e dizioni da esporre in fattura

I contribuenti che applicano il regime forfettario sono tenuti ad indicare nella fattura in formato cartaceo la dizione: **"Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, commi da 54 a 89 della Legge n. 190/2014 non soggetta a ritenuta d'acconto ai sensi del comma 67 della Legge n. 190/2014 – Regime forfettario"**.

Ove il contribuente forfettario, sebbene non ne sia obbligato per legge, intenda comunque emettere le fatture in formato elettronico, occorre compilare con il **codice RF19** il campo "Regime fiscale" del complesso "DatiAnagraficiCedenteType" (*come indicano le specifiche tecniche aggiornate al 21 dicembre 2018*) del file XML.

4.5 Regime forfettario ed imposta di bollo

I soggetti che agiscono in regime forfettario e di vantaggio, come noto, non addebitano l'IVA sulle fatture che emettono ma su di esse devono assolvere l'imposta di bollo di 2 euro se l'importo della fattura è superiore a 77,47 euro.

Le regole di assolvimento dell'imposta di bollo per i regimi in esame sono diversi a seconda che la fattura sia emessa in formato cartaceo oppure digitale.

I contribuenti che, operanti in regime forfettario o di vantaggio decidono di emettere **fattura in formato cartaceo**, potranno assolvere l'imposta di bollo (*ove dovuta*) apponendovi il consueto contrassegno telematico da 2 euro acquistabile presso i tabacchi presenti sul territorio e nei rivenditori autorizzati. La marca da bollo va apposta sulla copia della fattura che resta al soggetto cliente mentre sulla copia consegnata dall'emittente va apposta la dicitura "marca da bollo assolta sull'originale".

Il contribuente forfettario o di vantaggio che emette fatture in formato cartaceo può assolvere la marca da bollo anche in maniera virtuale ai sensi dell'art. 15 DPR 642/1972 (bollo virtuale) che prevede la preventiva autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate e la presentazione della dichiarazione imposta di bollo annuale che va presentata entro il 31 gennaio di ogni anno. In particolare in tal caso il contribuente assolve l'imposta in anticipo tramite acconti bimestrali. Poi entro la fine di gennaio, dell'anno successivo lo stesso contribuente presenta la dichiarazione annuale in cui riepiloga il totale dei documenti emessi soggetti a

imposta di bollo ed esegue l'eventuale saldo (che può essere anche a credito). Il saldo è versato entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio con Modello F24 (codice tributo 2501).

I contribuenti che, operanti in regime forfettario o di vantaggio, decidono di emettere fattura in formato digitale, ai fini dell'assolvimento dell'imposta di bollo, per le **fatture elettroniche** emesse dal 1° gennaio 2019 occorre seguire le regole dettate dal Decreto MEF del 28 dicembre 2018. In particolare è stabilito che:

- ✓ il pagamento dell'imposta di bollo relativo alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è da effettuarsi entro il giorno 20 del primo mese successivo.
- ✓ l'Agenzia delle Entrate rende noto l'ammontare dell'imposta dovuta sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il SdI, riportando l'informazione all'interno dell'area riservata del soggetto passivo IVA presente sul sito dell'Agenzia stessa.
- ✓ il pagamento dell'imposta di bollo può essere effettuato dal contribuente tramite addebito sul conto corrente bancario o postale (*mediante il servizio presente nella predetta area riservata*) oppure utilizzando il Modello F24 predisposto dalla stessa Agenzia delle Entrate.

4.6 Passaggio al regime forfettario ed IVA

Il passaggio da un regime IVA ad un regime non IVA (*quale è il regime forfettario*) comporta la necessità di rettifica dell'IVA già detratta negli anni in cui si è applicato il regime IVA, ai sensi dell'articolo 19-bis2 del D.P.R. n. 633 del 1972.

La rettifica va eseguita nella dichiarazione IVA dell'ultimo anno di applicazione delle regole ordinarie ed il risultato confluirà dunque nel saldo IVA che scaturirà dalla dichiarazione stessa.

Il calcolo per effettuare la rettifica dell'IVA è il seguente:

- a) **Rimanenze e servizi non ancora utilizzati:** va rettificata tutta l'IVA a credito detratta al momento dell'acquisto del bene;
- b) **Beni strumentali, esclusi gli immobili:** la rettifica deve essere effettuata facendo riferimento ai quinti dell'imposta e a quanti sono gli anni mancanti al compimento del quinquennio di tutela fiscale, per cui a seconda dell'anno di acquisto bene strumentale: 2015 (*rettifica in quinti 1/5*), 2016 (*rettifica in quinti 2/5*), 2017 (*rettifica in quinti 3/5*), 2018 (*rettifica in quinti: 4/5*)
- c) **Beni strumentali immobili:** la rettifica IVA va fatta in decimi considerando quanti anni mancano al decennio di tutela fiscale. Così a seconda dell'anno di acquisto o ultimazione immobile: 2010 (*rettifica in decimi: 1/10*), 2011 (*rettifica in decimi: 2/10*), 2012 (*rettifica in decimi: 2/10*), 2013 (*rettifica in decimi: 4/10*), 2014 (*rettifica in decimi: 5/10*), 2015 (*rettifica in decimi: 6/10*), 2016 (*rettifica in decimi: 7/10*), 2017 (*rettifica in decimi: 8/10*), 2018 (*rettifica in decimi: 9/10*);
- d) **Canoni leasing anticipati o maxicanoni iniziali:** va rettificata l'IVA sull'importo detratto a suo tempo, ossia, è necessario rettificare la frazione di IVA corrispondente al periodo di residua durata del contratto o della rata.

L'eventuale credito che scaturisce dalla dichiarazione IVA può essere, altresì, chiesto a rimborso oppure in compensazione per il versamento di altri tributi e contributi, indicandolo nell'apposita colonna del quadro VX.

Se si sceglie l'utilizzo in compensazione, occorre prestare attenzione alla necessità di apporre sulla dichiarazione l'eventuale visto di conformità. Infatti, l'attuale normativa prevede che è necessario il visto se il credito che si vuole utilizzare in compensazione (*orizzontale*) è superiore a 5.000 euro. Al riguardo, si tenga presente che l'obbligo del visto di conformità riguarda solo le compensazioni "*orizzontali*" (*crediti e debiti d'imposta di natura diversa*) e non anche le compensazioni verticali (*es. Irpef con Irpef; Irap con Irap; ecc.*).

Per il contribuente è, altresì, possibile utilizzare in compensazione l'eventuale credito risultante dall'ultima dichiarazione IVA presentata per compensare l'imposta sostitutiva dovuta nel regime forfettario.

5. Esempi di determinazione del reddito imponibile ed applicazione dell'imposta sostitutiva

Per comprendere il funzionamento del regime forfettario si riportano qui di seguito tre esempi determinazione della base imponibile e di determinazione dell'imposta sostitutiva.

5.1 Esempio: professionista

Compensi lordi annui	Euro	50.000
Reddito imponibile calcolato al 78% (<i>coefficiente di redditività</i>)	Euro	39.000
Contributi previdenziali versati per legge	Euro	7.600
Imponibile al netto dei contributi previdenziali	Euro	31.400
Imposta sostitutiva al 15%	Euro	4.710

5.2 Esempio: agente di commercio

Ricavi lordi annui	Euro	35.000
Reddito imponibile calcolato al 62% (<i>coefficiente di redditività</i>)	Euro	21.700
Contributi previdenziali versati per legge	Euro	5.680
Imponibile al netto dei contributi previdenziali	Euro	16.020
Imposta sostitutiva al 15%	Euro	2.403

5.3 Esempio: commerciante al dettaglio

Ricavi lordi annui	Euro	60.000
Reddito imponibile calcolato al 40% (<i>coefficiente di redditività</i>)	Euro	24.000
Contributi previdenziali versati per legge	Euro	6.1600
Imponibile al netto dei contributi previdenziali	Euro	17.840
Imposta sostitutiva al 15%	Euro	2.676

6. Scelta tra regime forfettario e regime ordinario

Al fine di valutare l'eventuale convenienza dell'applicazione del regime forfettario di seguito si ipotizzano alcuni casi da cui trarre alcuni spunti di riflessione sulla convenienza del regime di vantaggio rispetto al regime ordinario

Contribuente (<i>altre attività</i>)	Ipotesi	Ipotesi	Ipotesi	Ipotesi	Ipotesi	Ipotesi
	A	B	C	D	E	F
Fatturato annuo incassato (Ricavi)	25.000	30.000	40.000	40.000	50.000	64.999
Costi deducibili	5.000	10.000	10.000	30.000	10.000	15.000
Reddito imponibile con regime Ordinario	20.000	20.000	30.000	10.000	40.000	49.999
Reddito imponibile con regime forfettario (redditività 67%)	16.750	20.100	26.800	26.800	33.500	43.549
Irpef lorda stimata	4.800	4.800	7.720	2.300	11.520	15.000
Imposta sostitutiva (forfettario)	2.513	3.015	4.020	4.020	5.025	6.532
Risparmio di Imposta teorico/(Perdita rispetto al regime ordinario)	2.288	1.785	3.700	(-1.720)	6.495	8.468
Perdita detrazione coniuge	650	650	500	800	400	400
Perdita detrazione spese sanitarie	300	300	300	300	300	300
Perdita detrazione spese ristrutturazione	500	500	500	500	500	500
Perdita detrazione figli a carico	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170	2.170
Totale perdita detrazioni	3.620	3.620	3.470	3.770	3.370	3.370
Imposta post detrazioni regime ordinario	1.180	1.180	4.250	-1.470	8.150	11.630
Imposta Regime Forfettario	2.513	3.015	4.020	4.020	5.025	6.532
Risparmio sulle Tasse (Perdita rispetto al regime ordinario)	(-1.333)	(-1.835)	230	(-5.490)	3.125	5.098

Come si può notare è determinante ai fini del calcolo della convenienza verificare quali siano le **detrazioni fiscali** di cui il contribuente ha diritto nell'anno oggetto di adesione o di quelli successivi, verificare l'entità dei **costi sostenuti** nell'ambito dell'attività esercitata ed il **coefficiente di redditività** riferibile a al settore di appartenenza.

Si evidenzia, inoltre, che tendenzialmente la convenienza del regime forfettario è tanto maggiore quanto più sia **elevato il fatturato** (*soprattutto sopra i 30.000 euro*).

Venendo meno la deduzione analitica dei costi (*es. affitti, costi dei collaboratori, acquisti, ecc.*), occorre valutare attentamente il passaggio al regime forfettario, così come in caso di elevate detrazioni per carichi familiari o per oneri detraibili

D'altronde è evidente che nei casi di un reddito imponibile basso (*ad es. fino a 20.000 euro*), per il contribuente la scelta per il regime forfettario diviene penalizzante in presenza di detrazioni fiscali (*carichi familiari, spese sanitarie, bonus Irpef ristrutturazioni ecc.*) e, quindi, è più conveniente rimanere nel regime ordinario con tassazione IRPEF progressiva.

Probabilmente l'*appeal* per il regime forfettario sarà maggiore per i professionisti meno strutturati (*ad es. privi di una organizzazione con costi di gestione*). Per chi invece svolge un'attività commerciale o artigianale la perdita dei costi sostenuti potrebbe far venir meno la convenienza al passaggio in modo più marcato rispetto alle categorie delle professioni intellettuali dove i costi sostenuti sono comunque inferiori rispetto ad una seppur piccola attività commerciale.

A parità di onere tributario un peso rilevante nella scelta del regime tributario sicuramente lo avrà la **semplificazione degli adempimenti** e ciò avrà come conseguenza **minori costi da sostenere**, come pure l'uscita dal regime ordinario potrebbe essere penalizzata dal **pagamento dell'IVA** sulle rimanenze di magazzino o sui beni strumentali.

Per poter determinare in modo corretto la convenienza di un regime rispetto all'altro, è opportuno effettuare una **simulazione del carico tributario e contributivo personalizzata**, valutando sia la situazione dell'attività gestita sia la situazione personale del contribuente.

7. Conclusioni

Rimaniamo naturalmente a disposizione per un confronto individuale in modo da valutare la **migliore soluzione per ogni Cliente** e personalizzandola rispetto alle rispettive esigenze in modo da programmare la scelta del regime tributario più appropriato in relazione alle novità legislative introdotte nel nostro ordinamento.

Per le problematiche, invece, della clientela che intrattiene rapporti economico-professionali con **fornitori che si avvalgono del regime forfettario**, siamo disponibili per eventuali delucidazioni in merito al corretto trattamento contabile e fiscale di tali posizioni.

* * * * *

Lo Studio è a disposizione per ogni eventuale chiarimento o approfondimento.

dott. Ottavio De Marco
